



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Deliberazione N. 882 del 05/11/2019

PROPONENTE: S.C. Avvocatura Ed Affari Legali

**OGGETTO: MINERVA IMPIANTI & COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C/
ISTITUTO. RICORSO ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
NOTIFICATO IL 29.10.2019, AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE
D’APPELLO DI NAPOLI N. 1965/2019 (RG N. 699/2016). AUTORIZZAZIONE
ALLA COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO DI
PROCURA ALLA DIFESA.**

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: MINERVA IMPIANTI & COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C/ ISTITUTO. RICORSO ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, NOTIFICATO IL 29.10.2019, AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI N. 1965/2019 (RG N. 699/2016). AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO DI PROCURA ALLA DIFESA.

Direttore f.f. S.C. Avvocatura Ed Affari Legali

avv. Paola Cosmai

PREMESSO

- **che** con atto di citazione notificato il 21.11.2011 la società “Minerva Impianti & Costruzioni S.r.l.” conveniva in giudizio l’Istituto innanzi al Tribunale di Napoli per sentirlo condannare al risarcimento di danni contrattuali quantificati in € 1.632.266,70, nonché al pagamento di lavori in economia per una somma complessiva di € 20.632,25, oltre interessi legali e moratori, deducendo:

a) di avere stipulato con l’Istituto convenuto contratto di appalto (n. 581 del 21.05.2009) per la esecuzione di lavori di “ristrutturazione edile ed impiantistica edificio day hospital , piani 2° e S1 – strutture per l’attività libero professionale intramoenia”, per un importo di € 1.183.945,45;

b) che in data 29.06.2010, a seguito di perizia di variante e suppletiva, veniva sottoscritto atto di sottomissione, per ulteriori lavori di importo pari a € 235.541,50, così da portare l’importo complessivo del contratto di appalto ad € 1.419.486,95;

c) che il tempo previsto per la ultimazione dei lavori appaltati, dagli iniziali 60 gg. veniva incrementato di ulteriori 180 gg., naturali e consecutivi, decorrenti, in caso di consegna frazionata, dall’ultimo verbale di consegna;

d) che i lavori relativi al 2° piano del day hospital (lato destro) non venivano consegnati all’impresa da parte della stazione appaltante;

e) di avere, in data 23.06.2011, prodotto istanza di recesso dal contratto di appalto, quantificando il danno subito per il ritardo nella consegna dei lavori in € 1.560.678,88, oltre al pagamento di lavori in economia per un importo di € 20.632,25

- **che** giusta delibera n. 1016 del 01.12.2011 l’Istituto, costituitosi in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Civile X (n.r.g. 32272/2011) impugnava la domanda attrice e spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo:

a) di rigettare la domanda proposta dalla Minerva Impianti & Costruzioni S.r.l.;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

b) di accogliere la domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiarare risolto il contratto d'appalto n. CR/581 del 21.05.2009 per grave inadempimento e ritardo dell'appaltatore nella esecuzione delle opere;

c) di condannare la Minerva Impianti & Costruzioni S.r.l. al risarcimento generico del danno in favore dell'Istituto, corrispondente al maggior costo dei lavori previsti dal contratto e rimasti ineseguiti, da riappaltare all'esito della formale risoluzione/rescissione del contratto, nonché le relative spese di procedura e amministrative, da quantificare in separato giudizio;

- **che** con separato ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 05.12.2011, la Minerva Impianti & Costruzioni S.r.l. conveniva in giudizio l'Istituto innanzi al Tribunale per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 70.977,00 oltre Iva, interessi legali e moratori, deducendo che nell'ambito del sopra richiamato appalto di lavori la direzione lavori aveva richiesto ulteriori opere (extra contratto) per un importo di € 70.977,00, non pagati dalla stazione appaltante;

- **che** giusta delibera n. 1058 del 14.12.2011 l'Istituto, costituitosi in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Civile X (n.r.g. 32185/2011), pur senza entrare nel merito della rivendicata creditoria (€ 70.977,00), che comunque contestava ed impugnava, tenuto conto del fatto che i lavori ai quali il credito si riferiva erano stati eseguiti nell'ambito del medesimo contratto di appalto, chiedeva la riunione dei procedimenti e pronunciare un'unica decisione che esaminasse complessivamente l'intera vicenda contrattuale;

- **che** nelle more dei giudizi, con provvedimento n. 335 del 17.04.2012 l'Istituto deliberava la risoluzione del contratto d'appalto stipulato con la Minerva Impianti & Costruzioni S.r.l. per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;

- **che** con ordinanza del 27.12.2012 il Tribunale di Napoli – Sezione Civile X:
1) disponeva la riunione al giudizio n.r.g. 32185/2011 di quello n.r.g. 32272/2011;

2) rigettava la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. avanzata dalla Minerva nel giudizio n.r.g. 32185/2011;

3) ingiungeva all'Istituto di pagare immediatamente alla Minerva la somma di € 70.977,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002;

- **che** in esecuzione della prefata ordinanza del 27.12.2012 l'Istituto, a mezzo delibere n. 87 del 28.01.2013 e n. 351 del 23.04.2013, disponeva il pagamento in favore della S.r.l. Minerva Impianti & Costruzioni dell'importo complessivo di € 88.325,57;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

- **che** con sentenza n. 16/2016 del 04.01.2016 (*oggetto di presa d'atto a mezzo delibera n. 21 del 20.01.2016*) il Tribunale di Napoli – Sezione Civile X:

- 1) in accoglimento della domanda proposta nel giudizio n. 32185/11 ha condannato l'Istituto al pagamento, in favore della Minerva Impianti & Costruzioni s.r.l., della somma di euro 70.977,00, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalle scadenze contrattualmente previste al soddisfo, così confermando l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa il 27 dicembre 2012;
- 2) ha rigettato la domanda proposta dalla Minerva Impianti & Costruzioni s.r.l. nel giudizio n. 33272/11;
- 3) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'Istituto, ha dichiarato risolto per inadempimento della Minerva Impianti & Costruzioni s.r.l. il contratto di appalto n. CR/581 stipulato tra le parti in data 21 maggio 2009;
- 4) ha condannato la Minerva Impianti & Costruzioni s.r.l. al risarcimento dei danni in favore dell'Istituto, da liquidarsi in separato giudizio;
- 5) ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;

- **che** in data 08.02.2016 è stato notificato a mezzo PEC ai sensi della legge n. 53/1994 e s.m.i., ad istanza della società “Minerva Impianti & Costruzioni S.r.l. in liquidazione” atto di citazione in appello con domanda di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c., con richiesta alla Corte di Appello di Napoli di voler, in via cautelare sospendere l'efficacia esecutiva della condanna al risarcimento danni di cui al capo n. 4) della impugnata sentenza n. 16/2016 e, nel merito:

- 1) di dichiarare, in riferimento alla domanda di pagamento avanzata nel giudizio di primo grado per i lavori in economia commissionati ed eseguiti nel periodo 1 febbraio-8 aprile 2011, la nullità della sentenza appellata per omessa pronuncia e corrispondente violazione dell'art. 112 c.p.c. e, per l'effetto, condannare il “Pascale” a corrispondere alla “Minerva” la complessiva somma di € 20.632,25 oltre interessi legali e moratori ex D.Lgs. 231/2002 come altresì aggiornato dalla Direttiva 2000/35/CE del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal fatto al soddisfo;
- 2) di condannare il “Pascale” a risarcire alla “Minerva” il danno contrattuale da mancata consegna dei lavori appaltati, il cui ammontare, salvo maggiore o minore importo acclarato anche in via equitativa ex artt. 1223 e 1226 c.c., in combinato disposto tra loro, viene determinato in complessivi € 1.632.266,70, come da relazione e conteggi analitici di supporto prodotti;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

3) di dichiarare, per l'effetto, infondate in fatto e in diritto, la domanda riconvenzionale del “Pascale” di risoluzione contrattuale per inadempimento della “Minerva” e la connessa istanza risarcitoria, con conseguente loro rigetto;

- **che** giusta delibera n. 124 del 14.02.2016 l'Istituto ha provveduto a costituirsi e resistere nel giudizio di secondo grado (RG n. 699/2016) chiedendo alla Corte d'Appello di Napoli – sezione civile prima bis - di *“rigettare l'appello ... e con la conferma della sentenza impugnata confermare l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'Istituto con declaratoria di risoluzione del contratto di appalto n. CR/581 del 21.05.2009 per grave inadempimento e ritardo dell'appaltatore nella esecuzione delle opere e condanna dello stesso al risarcimento generico del danno in favore dell'Istituto, corrispondente al maggior costo dei lavori previsti dal contratto e rimasti ineseguiti e da riappaltare, nonché spese delle procedure amministrative, da quantificare in separato giudizio”*;

- **che** con sentenza n. 1965/2019, pronunciata il 19.03.2019 e pubblicata il 09.04.2019 (*oggetto di presa d'atto a mezzo deliberazione n. 333 del 17.04.2019*), la Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile V (già I bis):

- 1) ha accolto parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento della Fondazione e ha rigettato le reciproche domande di entrambe le parti, fermo il resto, come indicato in motivazione;
- 2) ha dichiarato compensate per intero le spese di lite tra le parti;

ATTESO

che avverso la citata sentenza n. 1965/2019 della Corte d'Appello la società MINERVA IMPIANTI & COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, mediante atto notificato a mezzo p.e.c. dall'avv. Guerino Zarrelli in data 29.10.2019, ha proposto ricorso alla Corte Suprema di Cassazione Civile, sostanzialmente ribadendo le proprie due domande di cui all'atto di citazione in appello aventi ad oggetto le somme complessive di € 20.632,25 e di € 1.632.266,70 e, con riferimento alle medesime, chiedendo la parziale cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro Giudice ex artt. 383, I comma, nonché 384, I e II comma, c.p.c., combinato disposto;

PROPONE

1) di autorizzare la costituzione in giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione Civile per resistere al ricorso proposto dalla società MINERVA IMPIANTI & COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, mediante atto notificato a mezzo p.e.c. in data 29.10.2019, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1965/2019 pronunciata il 19.03.2019 e pubblicata il 09.04.2019 (*oggetto di presa d'atto a mezzo deliberazione n. 333 del 17.04.2019*);

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

2) di conferire procura alla difesa al Direttore f.f. dell’UOC “Avvocatura e Affari Legali”, avvocato Paola Cosmai, con autorizzazione ad eleggere domicilio digitale presso la sua p.e.c.;

IL DIRETTORE GENERALE

- In virtù** dei poteri conferitigli con con Decreto del Presidente di Giunta della Regione Campania n. 108 del 08.08.2019;
- Letta e valutata** la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore f.f. dell’UOC “Avvocatura e Affari Legali”;
- Preso atto** che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;
- Acquisito** il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione Civile per resistere al ricorso proposto dalla società MINERVA IMPIANTI & COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, mediante atto notificato a mezzo p.e.c. in data 29.10.2019, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1965/2019 pronunciata il 19.03.2019 e pubblicata il 09.04.2019 (oggetto di presa d’atto a mezzo deliberazione n. 333 del 17.04.2019);

2) Conferire procura alla difesa al Direttore f.f. dell’UOC “Avvocatura e Affari Legali”, avvocato Paola Cosmai, con autorizzazione ad eleggere domicilio digitale presso la sua p.e.c..

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Attilio A.M. Bianchi



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Deliberazione N. 882 del 05/11/2019

PROPONENTE: S.C. Avvocatura Ed Affari Legali

OGGETTO: MINERVA IMPIANTI & COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C/ ISTITUTO. RICORSO ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, NOTIFICATO IL 29.10.2019, AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI N. 1965/2019 (RG N. 699/2016). AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO DI PROCURA ALLA DIFESA.

In pubblicazione dal 06/11/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

S.C. Affari Generali

Direttore

Elenco firmatari

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Paola Cosmai - S.C. Avvocatura Ed Affari Legali

Rosa Martino - Direttore Sanitario

Sergio Russo - Direttore Amministrativo

Gerardo Botti - Direttore Scientifico

Attilio Bianchi - Direttore Generale